C O M U N E
D I T E R N I

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA
UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

03-OP-124
VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL PRG
PARTE OPERATIVA
Art. 1, in adeguamento al DPAC
Documento di Programmazione delle Attività Commerciali

Adozione: Delibera di C.C. n. 29 del 28.08.2023		Approvazione: Delibera di C.C. n. 78 del 20.11.2023

RELAZIONE MOTIVATA	DATA: Gennaio 2023

DIRIGENTE
ARCH. CLAUDIO BEDINI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. CINZIA MATTOLI

COLLABORATORI
ARCH. STEFANO BALDIERI
ARCH. EMILIANO STABLUM

03-OP-124
VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL PRG
PARTE OPERATIVA
Art. 1, in adeguamento al DPAC
Documento di Programmazione delle Attività Commerciali

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - ADEMPIMENTI D.G.R. 233/2018

RELAZIONE MOTIVATA A **VARIANTE NORMATIVA** PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' SEMPLIFICATA A VAS
(***L.R. Umbria n. 12/2010 art.9, comma 2***)

PREMESSA

La Valutazione ambientale strategica (VAS), è una procedura introdotta dalla Direttiva **2001/42/CEE** con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, come cita l'art. 1, "l'obiettivo e principio ispiratore di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto della elaborazione e dell'adozione di piani e programmi" e, conseguentemente, definisce l'ambito di applicazione della procedura valutativa sui piani e programmi che possano suscitare effetti significativi sull'ambiente, lasciando agli Stati membri una qualche dose di flessibilità nella scelta delle procedure e metodi da utilizzare.

A livello nazionale, l'Italia ha recepito la citata direttiva, con il **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, recante "Norme in materia ambientale" (anche detto "Codice dell'Ambiente"), successivamente modificato con diversi decreti correttivi tra cui il Testo Correttivo (D.Lgs. n°4/2008 in vigore dal 13.02.2009), in particolare per ciò che riguarda proprio il campo di applicazione delle valutazioni ambientali. Il D. Lgs 152/2006, che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce nella sua "Parte II" l'attuale "Legge Quadro" sulla procedura per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e sulla procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
In relazione alla Valutazione Ambientale Strategica, la procedura per la valutazione dei piani e programmi che possono avere un impatto ambientale significativo, il nuovo D. Lgs recepisce la Direttiva

2001/42/CE introducendo così per la prima volta sul territorio nazionale la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica.
Nella parte II del D. Lgs 152/2006 fra le definizioni, art. 5, la normativa indica il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – VAS: "l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la m essa a disposizione delle informazioni sulla decisione".

La **Legge Regionale 12/10** all'art. 3 comma 3 definisce l'ambito di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica:
"L'Autorità competente effettua la VAS, previa procedura di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata di cui all'articolo 9, nei casi:

1. di piani e programmi, di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che riguardano varianti minori
2. di piani e programmi, ancorché non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, che comunque defini-scono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti suscettibili di determinare Impatti significativi sull'ambiente."

Inoltre la stessa legge al successivo art. 9 comma 2 recita che "qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti al piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS, non introducano impatti significativi sull'ambiente, il Proponente e l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta relazione, richiedono una Verifica di assoggettabilità semplificata all'Autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettamento a VAS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'Istanza corredata dalla predetta relazione motivata."

Tali considerazioni vengono confermate anche dalla Deliberazione Della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 423 (Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale, a seguito della emanazione delle L.R. 8/2011 e L.R. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa) che, relativamente alle fasi e modalità del procedimento di Vas, riporta:
"**Verifica di assoggettabilità semplificata** (art. 9, comma 2, L.R. 12/2010): Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a

procedura di VAS che non introducano impatti significativi sull'ambiente, il Proponente e l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta relazione, richiedono una Verifica di assoggettabilità semplificata all'Autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettamento a VAS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta relazione motivata."

Il documento preliminare, o **relazione motivata**, nello specifico, ha l'obiettivo propedeutico di identificare qualitativamente i possibili impatti significativi sull'ambiente connessi all'attuazione del piano o progetto.
I contenuti del rapporto preliminare, sono riconducibili a quanto contenuto al comma 1 dell'art. 12 del D.Lg. 152/06, in applicazione dell'art. 2, c. 1, lettera b) (rapporto ambientale) della L.R. 12/2010 (norme di riordino e semplificazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica) e comprende "una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri del l'allegato I del presente decreto".
L'allegato I chiede che vengano evidenziati in questa fase due aspetti:

1. Le caratteristiche del Piano.
2. Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.

Per il primo aspetto il rapporto preliminare evidenzia gli obiettivi del Piano e l'influenza su altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, nonché la capacità d'integrazione con le considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il rapporto preliminare conterrà le prime indicazioni sulle caratteristiche generali e qualitative degli impatti attesi, sulla loro cumulabilità, i rischi per la salute umana o per l 'ambiente, l'estensione degli impatti, la sensibilità di aree o paesaggi riconosciuti come protetti

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Premesso che

- Con la Delibera di G.C. n. 329 del 14.12.2022 è stato preadottato il Documento di programmazione delle attività commerciali (DPAC), ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 10/2014 e dell'art. 2 del R.R 1/2018 e dato avvio alla fase di concertazione sul Documento, per quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 10/2014.
- Il DPAC tiene conto delle caratteristiche urbanistiche e delle caratteristiche qualitative degli insediamenti **(PRG)**, dei fattori di mobilità, traffico, parcheggi **(PUMS),** dell'inquinamento acustico e ambientale, degli spazi verdi, dell'adeguata integrazione delle attività economiche esistenti e del corretto utilizzo degli spazi aggregativi pubblici nonché di uso pubblico.
- Gli obiettivi del DPAC si basano sulla limitazione del consumo di suolo e sostegno alla rigenerazione urbana privilegiando, per le nuove aree commerciali, la valorizzazione dei siti dismessi e/o già in precedenza urbanizzati, favorendo un approccio imperniato sul recupero dell'esistente e sulla ricollocazione negli ambiti urbani da rivitalizzare.
- Il Documento commerciale già prevede nelle sue Norme di Attuazione la disciplina di rinvio al PRG al fine di armonizzare i due strumenti programmatori, la D.G.C. stabilisce che i due distinti procedimenti verranno svolti in coordinamento tra loro, sottoponendo al Consiglio Comunale l'approvazione del Documento di programmazione commerciale e contestualmente la proposta di adozione della Variante al PRG collegata e conseguente.

In merito al raccordo del DPAC con la pianificazione urbanistica comunale si riporta quanto esplicitato all'art. 3 delle Norme di Attuazione del Documento preadottato:
"Il presente Documento di programmazione delle attività commerciali, alla cui regolamentazione il Piano Regolatore Generale Parte Operativa rinvia con specifica norma prescrittiva, costituisce disciplina complementare rispetto alla vigente pianificazione urbanistica comunale in materia di commercio, per quanto disposto dalla L. R. 10/2014 e R.R. 1/2018.
Dalla data di efficacia della deliberazione di adozione della variante al Piano Regolatore Generale Parte Operativa di cui al comma che precede, si applicano le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici dell'art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 120 della L.R. 1/2015 su tutti i procedimenti di Scia o Autorizzazioni commerciali previsti dagli art. 22-23-24 della L.R. 10/2014.
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico per le attività commerciali soggette a Scia o

Autorizzazione degli art. 22-23-24 L.R. 10/2014, salvo i casi di esclusione dell'art. 1 e dell'art. 7 delle presenti norme, sono soggette alle norme prescrittive o di indirizzo del presente Documento ed alle norme del vigente PRG PS e PO oltre che ai criteri delle tavv. 14 e 15 e 16, che sono in materia di commercio complementari rispetto alla strumentazione urbanistica comunale."

Tenuto conto di quanto riportato all'art. 1 delle stesse Norme di Attuazione del DPAC preadottate e appresso riportate:

"Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 13.06.2014 n. 10 "Testo unico in materia di commercio" e del R.R. 08.01.2018 n.1 "Norme regolamentari attuative dell'articolo 10, commi 5 e 6 e dell'articolo 10 bis, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)" il presente Documento di programmazione delle attività commerciali (DPAC) costituisce atto autonomo e complementare al vigente PRG Parte operativa in materia di commercio e viene attuato nel rispetto delle norme di attuazione ed elaborati grafici prescrittivi allegati."

si rende necessario adeguare le NTA del PRG Parte Operativa con una variante parziale, in quanto il Documento diventa complementare allo stesso PRG nella disciplina del commercio alla scala territoriale.

Di conseguenza, la presente Variante parziale consiste esclusivamente nella modifica dell'art. 1 delle NTA Parte Operativa che prevede l'aggiunta di un 4° comma al testo vigente, come appresso evidenziato:

OP-**Art.1** *Validità, finalità e durata*

1. Il PRG, parte operativa, è redatto secondo le norme sulla disciplina della pianificazione urbanistica comunale di cui alla LR n.31/1997 che indica criteri e fissa procedure per gli atti e gli strumenti della pianificazione territoriale degli enti locali, come previsto dall'art.5 del DLgs n.267/2000. Esso individua e disciplina le previsioni urbanistiche dell'intero territorio comunale nelle modalità, forme e limiti stabiliti nella parte strutturale del PRG.

2. La parte operativa del PRG definisce e sviluppa le scelte della parte strutturale in conformità con la legge urbanistica regionale e stabilisce altresì la programmazione delle trasformazioni del territorio.

3. Le presenti norme si ispirano ai criteri di imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, affermati nell'art.97 della Costituzione e nell'art.1 della L n.241/1990 e s.m i., nonché al principio di semplificazione amministrativa nel rispetto delle esigenze pubbliche di disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio comunale.

4. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 13.06.2014 n. 10 "Testo unico in materia di commercio" e del R.R. 08.01.2018 n.1 "Norme regolamentari attuative dell'articolo 10, commi 5 e 6 e dell'articolo 10 bis, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)" il Documento di programmazione delle attività commerciali (DPAC) costituisce atto autonomo e complementare al vigente PRG Parte operativa in materia di commercio e viene attuato nel rispetto delle norme di attuazione ed elaborati grafici prescrittivi ad esso allegati.

VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Trattandosi di una variante esclusivamente normativa di semplice raccordo tra due normative come sopra ampiamente illustrato non vi è aumento del carico urbanistico rispetto a quanto approvato nel PRG vigente.
Per gli stessi motivi, di conseguenza, tale variante non può comportare nessun impatto significativo inteso sia globalmente nella sua complessità che riguardo alle singole componenti quali suolo, aria, acqua, rumore, salute umana, paesaggio e beni culturali.

La variante in oggetto, quindi, per quanto sopra detto, non può interferire, con gli Strumenti Ambientali e di Pianificazione sovraordinata (PPR, PTCP), con la Rete Ecologica Regionale (RERU), né con i siti di Natura 2000.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale e paesaggistica, gli eventuali interventi sul patrimonio edilizio e su singoli edifici, che eventualmente saranno ammessi, saranno comunque soggetti ai necessari pareri e nullaosta nonché al rispetto della normativa sovraordinata qualora si renda necessario (Rete 2000, direttiva Habitat, LR 1/2015, Reru, ecc).
Anche per quanto riguarda gli aspetti di natura geologica e di rischio geomorfologico o idraulico, gli interventi sull'edificato esistente rientrano tra gli interventi comunque soggetti al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di verifica della compatibilità geologica, geomorfologica e sismica (DM380/2001, NTC 2018, PAI e LR 1/2015)
Lo stesso ufficio Pianificazione strategica - Unità di supporto tecnico e valutazioni territoriali - Studi idrogeologici, per quanto riguarda gli aspetti geologici ed di rischio idraulico, ha espresso parere favorevole alla variazione di normativa: *"per quanto riguarda gli aspetti geologici e di rischio idraulico, esprime parere favorevole alla variazione di normativa e sottolinea che gli aspetti geologici e geotematici sono comunque stati esaminati e valutati nel corso dell'iter di approvazione degli studi geologici relativi al PRG di Terni, laddove il DPCA non determina variazioni di destinazioni d'uso del commercio tali da modificare le perimetrazioni già previste e destinate al commercio dagli strumenti urbanistici già approvati. In ogni caso la modifica di normativa - ed i relativi eventuali interventi edilizi, sono comunque soggetti alle norme in vigore (NTC 2018, LR 1/2015 ecc.) i cui progetti implicano di volta in volta la verifica dell'idoneità della richiesta medesima anche sotto gli aspetti geologici ed urbanistici, secondo la normativa regionale e nazionale di settore, con l'espressione del relativo parere geologico e sismico di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 in fase di approvazione del progetto presentato."*

CONCLUSIONE

A conclusione della presente relazione e per quanto sopra evidenziato, si rileva:

- che, visto il profilo e i contenuti delle norme adeguate rispetto a quelle vigenti, trattandosi di una mera armonizzazione normativa, non vi sia alcuna rilevanza, in termini di effetti ambientali, degli adeguamenti che si intendono apportare.

- che gli adeguamenti che si intendono apportare non interferiscono né variano i carichi insediativi a suo tempo assentiti nel vigente PRG.

- che la modifica alle NTA rispetto alle previsioni del vigente PRG mantengono inalterati o diminuiscono i parametri relativi alle quantità edificabili ed anche al consumo di suolo.

- che la presente variante parziale non comporta alcuna modifica né dal punto di vista del bilancio ambientale né del carico urbanistico

- che non ricorre nessuno dei casi elencati nell'Allegato I alla Parte seconda del D. Lgs 152/2006 che detta i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12

conseguentemente si ravvisano le condizioni per rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 12/2010 (**Verifica di assoggettabilità semplificata**) e si chiede all'Autorità Competente di esprimersi con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro i termini stabiliti dal ricevimento della presente.